



ALLEGATOC alla Dgr n. 1943 del 23 dicembre 2015

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI E
PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO
“E-COMMERCE E TRUFFE INFORMATICHE”
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SUPERIORI DEL VENETO
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da..... in qualità di

E

l’Associazione Federconsumatori Veneto, con sede legale in Mestre (VE), 30171, via Fusinato 34/A, codice fiscale n. 90020550274, di seguito chiamata “Federconsumatori”, rappresentata da..... in qualità di

PREMESSO CHE

A) La Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

B) La Regione quindi, mediante l’Assessorato allo Sviluppo economico ed energia, referente in materia di tutela del consumatore, mira oggi a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

C) L’E-commerce è uno dei mezzi presenti sul mercato per la commercializzazione di servizi e beni tra il produttore e il consumatore o tra consumatore e consumatore (vendita di prodotti usati) che utilizza Internet quale canale di vendita. Tale attività, definita più comunemente come commercio on-line, negli ultimi anni, con alti e bassi, ha comunque conosciuto sempre una crescita e ormai interessa anche in Italia milioni di cittadini consumatori, in particolare giovani, ma non solo, offrendo oggi giorno la possibilità di acquistare ogni tipo di servizio o bene, senza limiti temporali né territoriali. Questo sistema, inoltre, consente al consumatore di avere un’offerta più ampia di tipologie di prodotti/servizi i quali possono essere più facilmente comparabili soprattutto dal punto di vista dei prezzi.

D) La pratica del commercio on-line porta con sé, tuttavia, dei rischi potenziali che sono ulteriori rispetto a quelli comuni del commercio a distanza: oltre all’acquisto di prodotti non conformi, difettosi, diversi da quelli acquistati, pericolosi, illegali o contraffatti o di dubbia provenienza per l’impossibilità data al consumatore di poter visionare di persona il bene o verificare la “serietà del venditore”, può accadere di acquistare beni o servizi non adatti ai propri bisogni od incappare in vere e proprie truffe e raggiri; anche l’utilizzo quasi esclusivo del mezzo di pagamento con carta di credito, o meglio della moneta elettronica (rari sono i pagamenti in contassegno), può rappresentare un rischio al quale il consumatore si espone. Di conseguenza negli acquisti on-line bisogna adottare sempre comportamenti prudenti, conoscere bene il

sistema, e avere le dovute garanzie da parte dei fornitori per non rischiare di essere vittime di operatori disonesti o senza scrupoli.

E) Le Associazioni dei Consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009, hanno proposto all'Assessorato allo Sviluppo economico ed energia un progetto di formazione e sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole superiori del Veneto dal titolo "E-commerce e truffe informatiche" con lo scopo di fornire ai "consumatori di oggi e di domani" le indicazioni utili, i mezzi ed i riferimenti per poter utilizzare al meglio questo strumento e sfruttarne le potenzialità ed opportunità, evidenziandone gli aspetti positivi (un indubbio vantaggio per tutti, con una riduzione delle diseconomie e del dispendio energetico determinato in particolare da una riduzione dei trasporti e degli spostamenti) con particolare attenzione per le normative vigenti a tutela del commercio elettronico, delle possibili violazioni della privacy, per un corretto utilizzo dei propri dati personali, e per quanto direttamente ed indirettamente è connesso a questa modalità di negoziazione.

F) Tale progetto sarà realizzato attraverso attività di educazione e di sensibilizzazione da svolgersi nelle scuole superiori del Veneto, e verterà sull'analisi sia delle criticità che delle potenzialità di sviluppo dell'e-commerce, anche nell'ottica di una possibile prospettiva occupazionale per la giovane platea cui il progetto si rivolge. L'attività dovrà prevedere almeno sette incontri, uno per ogni provincia del Veneto, presso le sedi delle scuole superiori e vedrà il coinvolgimento, tra gli altri, di professori universitari e ufficiali della Guardia di Finanza. Se ritenuto di supporto all'attività di formazione/informazione verrà predisposto materiale informativo/illustrativo da divulgare sia on-line sia attraverso la distribuzione tradizionale in occasione degli incontri e presso gli sportelli.

G) La Regione, facendo seguito a quanto emerso nella seduta del 4 novembre 2015 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto, ritiene di promuovere e sostenere la realizzazione del progetto attribuendo a Federconsumatori il ruolo di soggetto attuatore dell'iniziativa, come da parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Consumatori e Utenti nella medesima seduta.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Federconsumatori collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore del progetto "E-commerce e truffe informatiche", di cui all'Allegato sub C-1 alla presente convenzione.

ARTICOLO 2

Federconsumatori garantisce che l'attività dovrà prevedere almeno sette incontri, uno per ogni provincia del Veneto, presso le sedi delle scuole superiori, con il coinvolgimento, tra gli altri, di professori universitari e ufficiali della Guardia di Finanza.

ARTICOLO 3

Federconsumatori inizierà le attività dell'intervento dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 dicembre 2016, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Federconsumatori, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 3 (tre).

ARTICOLO 4

Federconsumatori provvederà a che tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto – Assessorato allo Sviluppo economico ed energia - Tutela del Consumatore" e riportino il logo della Regione del Veneto, pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Federconsumatori, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per il completamento del progetto, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
 - Numero degli incontri realizzati per gli istituti scolastici del Veneto
 - Numero dei partecipanti ai predetti incontri

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Federconsumatori fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come dai "Criteri e modalità di rendicontazione dei contributi assegnati alle Associazione dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale" di cui all'Allegato B alla DGR 15 settembre 2014, n. 1694 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del progetto.

ARTICOLO 7

Federconsumatori, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dai "Criteri e modalità di rendicontazione dei contributi assegnati alle Associazione dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale" di cui all'Allegato B alla DGR 15 settembre 2014, n. 1694.

ARTICOLO 8

Per la realizzazione dell'intervento viene riconosciuto a Federconsumatori l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), che la Regione erogherà con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
- b) su richiesta del soggetto attuatore, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
 - fino al 30% del contributo assegnato a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazione delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori ovvero su presentazione di comunicazione di avvio delle attività sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori e fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
 - la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale di cui all'Allegato C sub C-1 della presente convenzione;
 - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori;
 - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
 - l'eventuale svincolo anticipato può essere disposto dal Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori qualora l'Intervento sia concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti;
 - non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

- fino ad un ulteriore 30% del contributo assegnato a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazione delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori.

ARTICOLO 9

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Federconsumatori di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 10

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 11

Le somme erogate a Federconsumatori rappresentano un contributo regionale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

La presente convenzione, composta da numero 11 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Federconsumatori

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 9 e articolo 11.

Per la Regione del Veneto

Per Federconsumatori